

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

13° Anno n. L 130

15 giugno 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile 1

Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile 4

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1107/70 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1970

relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75, 77 e 94,

vista la decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾

considerando che l'eliminazione delle disparità che possono falsare le condizioni di concorrenza sul mercato dei trasporti costituisce un obiettivo essenziale della politica comune dei trasporti;

considerando che a tale scopo conviene determinare delle norme per gli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, purché tali aiuti siano propri dell'attività di tale settore;

considerando che l'articolo 77 dichiara compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalle necessità di coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio;

considerando che le norme e i metodi comuni per le compensazioni finanziarie derivanti dalla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie nonché per la compensazione degli oneri risultanti dagli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile sono stati stabiliti rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 1192/69 e (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 ⁽⁴⁾;

considerando che è quindi necessario precisare i casi e le condizioni in cui gli Stati membri potranno adottare misure di coordinamento o imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione, ai sensi dell'articolo 77 del trattato, di aiuti non previsti dai regolamenti summenzionati;

considerando che i versamenti degli Stati e degli enti pubblici alle aziende ferroviarie dovranno essere oggetto di regolamentazioni comunitarie conformemente all'articolo 8 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965; che i versamenti effettuati a causa della mancata realizzazione dell'armonizzazione prevista all'articolo 8 sono da esentare dalle disposizioni del presente regolamento che determinano la facoltà degli Stati membri di adottare misure di coordinamento o di imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 77 del trattato;

considerando che a causa del particolare carattere di tali versamenti è opportuno, in applicazione dell'articolo 94 del trattato, sottoporli a una procedura speciale per l'informazione della Commissione;

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

⁽²⁾ GU n. 103 del 2. 6. 1967, pag. 2050/67.

⁽³⁾ GU n. 178 del 2. 8. 1967, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969.

considerando che conviene non applicare talune disposizioni del presente regolamento alle misure adottate da uno Stato membro per l'attuazione di un regime di aiuti che ha già formato oggetto di una presa di posizione della Commissione, ai sensi degli articoli 77, 92 e 93 del trattato;

considerando che, per assistere la Commissione nell'esame degli aiuti accordati nel settore dei trasporti, conviene istituire presso quest'ultima un comitato consultivo composto di esperti designati dagli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, purché tali aiuti siano propri dell'attività di questo settore.

Articolo 2

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Articolo 3

Salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie e del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, gli Stati membri adottano misure di coordinamento ovvero impongono servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 77 del trattato soltanto nei casi ed alle condizioni seguenti:

1. in materia di coordinamento dei trasporti:

- a) quando gli aiuti accordati alle aziende ferroviarie non soggette al regolamento (CEE) n. 1192/69 sono destinati a compensare gli oneri supplementari che esse sostengono rispetto ad altre imprese di trasporto per le stesse voci di normalizzazioni di cui al citato regolamento;

- b) fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comune in materia di imputazione dei costi di infrastruttura: quando gli aiuti sono accordati ad imprese che hanno a loro carico spese di infrastruttura da esse utilizzata mentre altre imprese non sostengono gli stessi oneri, l'importo degli aiuti così accordati dovrà essere valutato tenendo conto dei costi di infrastruttura che non sono sostenuti dai trasporti concorrenti;

c) quando gli aiuti hanno lo scopo di agevolare:

- la ricerca di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività,
- lo sviluppo di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività,

sempreché tali aiuti siano limitati alla fase sperimentale e non concernano la fase della gestione commerciale di dette forme e tecniche di trasporto;

- d) fino all'entrata in vigore di regolamentazioni comunitarie relative all'accesso al mercato dei trasporti: quando gli aiuti sono accordati a titolo eccezionale e temporaneo per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà strutturali, e per contribuire in tale modo ad un migliore soddisfacimento delle necessità del mercato dei trasporti;

2. in materia di rimborso di servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico:

fino all'entrata in vigore delle regolamentazioni comunitarie ad essi relative: quando i versamenti sono effettuati ad imprese di trasporto per ferrovia, su strada e per via navigabile per compensare gli obblighi di servizio pubblico loro imposti dallo Stato o dagli enti pubblici e concernenti:

- obblighi tariffari non considerati nell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69,
- o le imprese o le attività di trasporto escluse dal campo di applicazione di tale regolamento.

3. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, l'elenco di cui ai paragrafi 1 e 2, salve restando le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore delle regolamentazioni comunitarie adottate conformemente all'articolo 8 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 e fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69 e del regolamento (CEE) n. 1192/69, le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano ai versamenti degli Stati e degli enti pubblici alle aziende ferroviarie, effettuati a causa della mancata realizzazione dell'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari tra le aziende ferroviarie e gli Stati al fine di assicurare l'autonomia finanziaria di tali aziende, prevista all'articolo 8 della citata decisione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, nell'informare la Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, dei progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, comunicano tutti gli elementi necessari a stabilire che gli aiuti in questione rispondono alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 4 sono dispensati dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato; detti aiuti sono comunicati alla Commissione, in via di previsione, all'inizio di ogni anno e poi in via di consuntivo, al termine dell'esercizio finanziario.

Articolo 6

Presso la Commissione viene istituito un Comitato consultivo incaricato di assisterla nell'esame degli aiuti

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1970.

accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato membro. Esso è convocato almeno dieci giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno; questo termine può essere ridotto in caso d'urgenza. Per il funzionamento di tale Comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 83 del trattato.

Il Comitato può esaminare ed esprimere pareri in merito a tutti i problemi relativi all'applicazione del presente regolamento e delle altre disposizioni concernenti il regime degli aiuti nel settore dei trasporti.

Il Comitato viene informato della natura, dell'importo e, in generale, di tutte le particolarità utili concernenti gli aiuti accordati alle imprese di trasporto appena sono comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

L'articolo 3 non si applica alle misure adottate da uno Stato membro per l'attuazione di un regime di aiuti che ha già formato oggetto di una presa di posizione della Commissione, ai sensi degli articoli 77, 92 e 93 del trattato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BERTRAND

REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/70 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1970

che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia su strada e per via navigabile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che per introdurre, nel contesto della politica comune dei trasporti, una tariffazione dell'uso delle infrastrutture è necessario in particolare conoscere le spese sostenute per queste ultime; che il modo più adeguato per conoscerle consiste nell'istituire una contabilità permanente, comportante per ciascun settore di trasporto schemi contabili uniformi in tutti gli Stati membri;

considerando che la contabilità delle spese di infrastruttura deve comprendere tutte le infrastrutture aperte al traffico pubblico e destinate ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; che talune infrastrutture d'importanza secondaria ed alcune vie navigabili a carattere marittimo possono tuttavia esserne escluse senza inconvenienti;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare le modalità secondo cui tenere la contabilità delle spese d'infrastruttura, perché si possa tener conto delle particolarità e delle possibilità pratiche che differiscono da un caso all'altro;

considerando che, per introdurre una tariffazione dell'uso delle infrastrutture, è anche necessario conoscere i dati sulla utilizzazione delle infrastrutture stesse e che occorre stabilire l'elenco di questi dati;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura e che la Commissione presenti tali risultanze al Consiglio in una relazione annua di sintesi;

considerando che, per garantire l'applicazione più omogenea possibile delle disposizioni del presente regolamento, occorre che la Commissione, assistita in tale compito da un comitato di esperti governativi, provveda al coordinamento di tutti i relativi lavori;

considerando che è necessario prevedere una procedura affinché gli schemi contabili, l'elenco delle infrastrutture e l'elenco dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture possano essere costantemente adattati all'esperienza acquisita e all'evoluzione della politica comune dei trasporti;

considerando che è necessario prevedere talune disposizioni di deroga alle norme generali per ovviare alle difficoltà che alcuni Stati membri incontreranno nei primi anni d'applicazione del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1971 si istituisce, alle condizioni previste dal presente regolamento, una contabilità uniforme e permanente delle spese per le infrastrutture che servono ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Articolo 2

1. Le spese da registrare nella contabilità sono le spese proprie della funzione di trasporto delle infrastrutture e la parte delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni che è imputabile alla funzione di trasporto.

2. Indipendentemente dalle norme contabili applicate negli Stati membri, le spese da registrare per un anno sono le spese effettuate nel corso di tale anno per provvedere alla costruzione, al funzionamento e alla gestione delle infrastrutture. Esse non comprendono gli oneri relativi all'ammortamento e al servizio d'interesse dei prestiti contratti per il finanziamento delle spese d'infrastruttura.

(1) GU n. 102 del 29. 6. 1964, pag. 1598/64.

(2) GU n. C 135 del 14. 12. 1968, pag. 33.

(3) GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 1.

Articolo 3

La contabilità delle spese d'infrastruttura viene tenuta per l'insieme delle ferrovie, delle strade e delle vie navigabili aperte al traffico pubblico, eccetto:

- a) le ferrovie non raccordate alla rete principale di ciascuno Stato membro,
- b) le strade chiuse alla circolazione automobilistica, ossia alla circolazione degli autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 50 cc,
- c) le strade che sono utilizzate unicamente dai veicoli delle aziende agricole o forestali o che sono esclusivamente adibite al servizio di dette aziende,
- d) le vie navigabili in cui possono navigare solo le navi di portata lorda inferiore a 250 tonnellate,
- e) le vie navigabili a carattere marittimo il cui elenco sarà fissato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9. Questo elenco sarà redatto tenendo conto della parte del traffico assicurato dalla navigazione interna sulle vie navigabili a carattere marittimo o dell'interesse che l'istituzione di una contabilità delle spese d'infrastruttura per queste vie presenta dal punto di vista dell'istituzione di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

Articolo 4

La contabilità delle spese d'infrastruttura viene tenuta conformemente agli schemi dell'allegato I.

Le modalità secondo cui detta contabilità viene tenuta sono fissate da ciascuno Stato membro.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura relative all'anno precedente. Essi presentano tali risultanze in conformità degli schemi dell'allegato I.

2. Dati distinti sono comunicati:

- a) per quanto riguarda le ferrovie:
 - i) per ciascuna delle reti specificate nell'allegato II A,
 - ii) per tutte le altre reti riunite,
- b) per quanto riguarda la strada, per ciascuna delle categorie di strade specificate nell'allegato II B distinguendo altresì le strade situate all'esterno degli agglomerati urbani da quelle situate all'interno dei medesimi,
- c) per quanto riguarda le vie navigabili, secondo le distinzioni fatte nell'allegato II C.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i seguenti dati, globalmente per le infrastrutture di ciascun settore di trasporto:

- importo dei prestiti contratti durante l'anno per finanziare spese d'infrastruttura,
- importo degli oneri di ammortamento e d'interesse relativi ai prestiti contratti anteriormente.

Per la raccolta di questi dati, gli Stati membri prendono in considerazione solo i prestiti il cui prodotto è stato espressamente destinato al finanziamento delle spese di infrastruttura.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i dati sull'utilizzazione delle infrastrutture il cui elenco figura nell'allegato III.

Tuttavia la trasmissione dei dati di cui alla tabella B 2 di detto allegato viene effettuata ogni cinque anni soltanto e la prima volta per il 1970.

Articolo 8

1. In attesa che criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture siano fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e siano applicati dagli Stati membri, sono da registrare distintamente nella contabilità, per ciascuna voce degli schemi contabili, da un lato le spese proprie della funzione di trasporto e dall'altro la totalità delle spese comuni.

2. In attesa che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, sia attuato il ravvicinamento dei criteri per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, gli Stati membri utilizzano per la raccolta dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato III B i criteri da loro scelti che essi indicano alla Commissione nelle comunicazioni che gli Stati stessi le fanno in applicazione degli articoli 5 e 7.

3. Per la Repubblica federale di Germania, la comunicazione alla Commissione dei dati di cui all'allegato II C è obbligatoria solo dalla rilevazione relativa al 1972.

4. La comunicazione alla Commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella B 1

dell'allegato III viene effettuata per le rilevazioni degli anni 1972-1974 in modo obbligatorio per le categorie di autoveicoli recanti un numero d'ordine a una sola cifra e in modo facoltativo per le altre categorie.

5. Per i Paesi Bassi, la comunicazione alla Commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alle tabelle B dell'allegato III sarà obbligatoria, per la categoria di strade di questo paese di cui all'allegato II B sub 5, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1975.

6. Per l'Italia, la comunicazione alla Commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella B 2 dell'allegato III sarà effettuata per la prima volta per la rilevazione relativa al 1971. Le comunicazioni seguenti relative a detta tabella saranno effettuate per gli stessi anni risultanti dall'articolo 7, secondo comma.

7. La comunicazione alla Commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella C dell'allegato III è obbligatoria:

- per il Belgio, per le categorie di natanti di cui alle lettere e) ed f) e per il traffico sul bacino marittimo della Schelda, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;
- per la Repubblica federale di Germania, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;
- per la Francia, per le categorie di navi di cui alle lettere e) ed f) nonché per il numero di natanti passati attraverso una chiusa, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1974;
- per i Paesi Bassi, per le vie regolarizzate, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1972.

Articolo 9

1. La Commissione provvede al coordinamento di tutti i lavori che derivano dal presente regolamento e vigila per l'applicazione omogenea delle disposizioni del medesimo. Essa fissa in particolare il contenuto delle diverse voci degli schemi contabili dell'allegato I e adotta criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BERTRAND

comuni a tale funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture.

La Commissione si adopera inoltre per realizzare progressivamente la convergenza delle modalità secondo cui la contabilità viene tenuta negli Stati membri, il ravvicinamento dei criteri utilizzati per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, nonché il miglioramento e il ravvicinamento dei metodi di rilevamento dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture.

2. Il Comitato di esperti governativi di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, concernente l'applicazione dell'articolo 4 della decisione n. 64/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽¹⁾, assiste la Commissione nell'assolvimento di tutti questi compiti, come anche nella determinazione dell'elenco delle vie navigabili di cui all'articolo 3, lettera e).

3. La Commissione presenta al Consiglio ogni anno sei mesi dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, una relazione di sintesi in cui devono essere indicate le principali risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura.

Articolo 10

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati del presente regolamento in conseguenza dell'esperienza acquisita e delle necessità derivanti dalle misure adottate in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Se uno Stato membro lo chiede o se essa lo ritiene opportuno, la Commissione procede a una consultazione con gli Stati membri interessati sui progetti per le disposizioni di cui al comma precedente.

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1473/65.

ALLEGATO I

SCHEMI PER LA CONTABILITÀ DELLE SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

A. FERROVIE

1. *Spese d'investimento*
(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)
2. *Spese correnti*
(Spese di manutenzione e di gestione)
3. *Spese generali*

B. STRADA

1. *Spese d'investimento*
(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)
2. *Spese correnti*
(Spese di manutenzione e di gestione)
 20. Manutenzione degli strati superficiali delle massicciate
 21. Altre spese correnti
3. *Polizia della circolazione*
4. *Spese generali*

C. VIE NAVIGABILI

1. *Spese d'investimento*
(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)
2. *Spese correnti*
(Spese di manutenzione e di gestione)
3. *Polizia della navigazione*
4. *Spese generali*

ALLEGATO II

ELENCO DELLE RETI FERROVIARIE, DELLE CATEGORIE DI STRADE E DELLE VIE NAVIGABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

A. FERROVIE

Regno del Belgio

- Société nationale des chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Repubblica federale di Germania

- Deutsche Bundesbahn

Repubblica francese

— Société nationale des chemins de fer français

Repubblica italiana

— Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Granducato di Lussemburgo

— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Regno dei Paesi Bassi

— N.V. Nederlandse Spoorwegen

B. STRADA*Regno del Belgio*

1. Autoroutes / Autosnelwegen
2. Autres routes de l'État / Andere rijkswegen
3. Routes provinciales / Provinciale wegen
4. Routes communales / Gemeentewegen

Repubblica federale di Germania

1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Land-(Staats-)straßen
4. Kreisstraßen
5. Gemeindestraßen

Repubblica francese

1. Autoroutes
2. Routes nationales
3. Chemins départementaux
4. Voies communales

Repubblica italiana

1. Autostrade
2. Strade statali
3. Strade regionali e provinciali
4. Strade comunali

Granducato di Lussemburgo

1. Routes d'État
2. Chemins repris
3. Chemins vicinaux

Regno dei Paesi Bassi

1. Autosnelwegen van het Rijkswegenplan
 2. Overige wegen van het Rijkswegenplan
 3. Wegen van de secundaire wegenplannen
 4. Wegen van de tertiaire wegenplannen
 5. Overige verharde wegen
- } (primaire wegen)

C. VIE NAVIGABILI

| Vie navigabili | Vie regolarizzate | Vie canalizzate | Canali | Altre vie |
|--|----------------------|--------------------|--------|-----------|
| Vie accessibili ai natanti di portata lorda | | | | |
| I. da 250 a meno di 400 t | | | | |
| II. da 400 a meno di 650 t | | | | |
| III. da 650 a meno di 1.000 t ⁽¹⁾ | | | | |
| IV. da 1.000 a meno di 1.500 t ⁽¹⁾ | | | | |
| V. da 1.500 a meno di 3.000 t ⁽¹⁾ | | | | |
| VI. \geq 3.000 t ⁽¹⁾ | | | | |

⁽¹⁾ Per questi gruppi di vie, le risultanze sono presentate per via o per sezione di via. Non è necessario presentare separatamente le risultanze per brevi tratti di via di classe diversa da quella della parte preponderante della relativa sezione di via. Inoltre le vie in corso di costruzione formano oggetto di un'indicazione distinta all'interno di ogni voce.

ALLEGATO III

ELENCO DEI DATI SULL'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

TABELLA A — FERROVIE

Stato membro:

Rete:

I dati sono da differenziare secondo il tipo di trazione (elettrica e altre)

| Designazione | Circolazione di treni viaggiatori ⁽¹⁾ | | Circolazione di treni merci ^{(1) (2)} | | Altre circolazioni ⁽³⁾ |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Rapidi e direttissimi ⁽⁴⁾ | Altre categorie ⁽⁴⁾ | Regime accelerato ⁽⁴⁾ | Regime ordinario ⁽⁴⁾ | |
| 1. Treni-km | | | | | |
| 2. Tonnellate-km lorde di treno completo | | | | | |

⁽¹⁾ Compresi i dati relativi alla circolazione delle locomotive isolate che precedono o seguono un'utilizzazione effettiva in traffico viaggiatori o merci.⁽²⁾ Trasporti commerciali soltanto.⁽³⁾ Dati relativi ai treni di servizio, ai trasporti in servizio, ai treni officina, di lavori, di soccorso, ai viaggi di prova, ecc.⁽⁴⁾ Questa distinzione è facoltativa.

TABELLA B — STRADA

1. Veicoli-km annuali effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

Stato membro:

Categoria delle strade:

| | | <i>(milioni di unità)</i> |
|--|---|---------------------------|
| Categorie di autoveicoli | | Veicoli-km |
| 1. Autovetture con < 10 posti | | |
| 2. Autocarri del peso totale a carico autorizzato di < 3 t | | |
| 3. Autocarri | 3.1. Autocarri a due assi 3.2. Autocarri a tre assi 3.3. Autocarri a quattro assi | |
| 4. Autocarri con rimorchio | 4.1. Autocarri a due assi con rimorchio a due assi 4.2. Autocarri a due assi con rimorchio a tre assi 4.3. Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi 4.4. Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi 4.5. Altre categorie ⁽¹⁾ | |
| 5. Trattori con semirimorchio | 5.1. Trattori a due assi con semirimorchio a un asse 5.2. Trattori a due assi con semirimorchio a due assi 5.3. Trattori a tre assi con semirimorchio a un asse 5.4. Trattori a tre assi con semirimorchio a due assi 5.5. Altre categorie ⁽¹⁾ | |
| 6. Autobus | 6.1. Autobus a due assi 6.2. Autobus a tre assi | |
| 7. Autoveicoli o insieme di autoveicoli accoppiati destinati a trasporti eccezionali o adibiti ad usi speciali | | |
| 8. Veicoli agricoli | | |

⁽¹⁾ Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il numero e la disposizione degli assi.

2. Composizione della circolazione degli autoveicoli industriali per classi di peso totale massimo autorizzato e di carico d'asse effettivo

(Strade all'esterno degli agglomerati urbani)

Stato membro:

Categoria delle strade:

(in migliaia di unità)

| Categoria di autoveicoli (per classe di 2 t di peso totale massimo autorizzato) | Motrice | | | | | Rimorchio | | | | |
|---|--|-------|-----------------------|-------|--------|----------------------|-------|-----------------------|-------|--------|
| | Assi-km anteriori | | Assi-km posteriori | | | Assi-km anteriori | | Assi-km posteriori | | |
| | semplici | doppi | semplici | doppi | tripli | semplici | doppi | semplici | doppi | tripli |
| | - per classi di 1 t di carico d'asse effettivo - | | | | | | | | | |
| 3.1. Autocarri a due assi | | | | | | | | | | |
| 3.2. Autocarri a tre assi | | | | | | | | | | |
| 3.3. Autocarri a quattro assi | | | | | | | | | | |
| 4.1. Autocarri a due assi con rimorchio a due assi | | | | | | | | | | |
| 4.2. Autocarri a due assi con rimorchio a tre assi | | | | | | | | | | |
| 4.3. Autocarri a tre assi con rimorchio a due assi | | | | | | | | | | |
| 4.4. Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi | | | | | | | | | | |
| 4.5. Altre categorie di autocarri con rimorchio ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | |
| 5.1. Trattore a due assi con semirimorchio a un asse | | | | | | | | | | |
| 5.2. Trattore a due assi con semirimorchio a due assi | | | | | | | | | | |
| 5.3. Trattore a tre assi con semirimorchio a un asse | | | | | | | | | | |
| 5.4. Trattore a tre assi con semirimorchio a due assi | | | | | | | | | | |
| 5.5. Altre categorie di trattori con semirimor- chio ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | |
| 6.1. Autobus a due assi | | | | | | | | | | |
| 6.2. Autobus a tre assi | | | | | | | | | | |

⁽¹⁾ Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il numero e la disposizione degli assi.

TABELLA C — VIE NAVIGABILI

Stato membro:

Via, sezione di via o gruppo di vie ⁽¹⁾:

(migliaia di unità)

| Categoria di natanti | Natanti-km | t-km della portata lorda | Numero di natanti passati attraverso una chiusa ⁽²⁾ |
|---|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Motonavi ⁽³⁾ della portata lorda di: — < 250 t — 250 — 399 t — 400 — 649 t — 650 — 999 t — 1.000 — 1.499 t — ≥ 1.500 t | | | |
| totale a) | | | |
| b) Chiatte ⁽³⁾ della portata lorda di: — < 250 t — 250 — 399 t — 400 — 649 t — 650 — 999 t — 1.000 — 1.499 t — ≥ 1.500 t | | | |
| totale b) | | | |
| c) Chiatte a spinta della portata lorda di: — < 400 t — 400 — 649 t — 650 — 999 t — 1.000 — 1.499 t — ≥ 1.500 t | | | |
| totale c) | | | |

TABELLA C (seguito)

| Categoria di natanti | Natanti-km | t-km della portata lorda | Numero di natanti passati attraverso una chiusa ⁽²⁾ |
|---|------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) Navi di alto mare della stazza netta di: | | | |
| — < 300 NRT | (⁴) | (⁴) | (⁴) |
| — 300 — 999 NRT | (⁴) | (⁴) | (⁴) |
| — ≥ 1.000 NRT | (⁴) | (⁴) | (⁴) |
| totale d) | (⁴) | (⁴) | (⁴) |
| e) Rimorchiatori della potenza di: | | | |
| — < 250 CV/PS | | | |
| — 250 — 399 CV/PS | | | |
| — 400 — 999 CV/PS | | | |
| — ≥ 1.000 CV/PS | | | |
| totale e) | | | |
| f) Spintori della potenza di: | | | |
| — < 250 CV/PS | | | |
| — 250 — 399 CV/PS | | | |
| — 400 — 999 CV/PS | | | |
| — ≥ 1.000 CV/PS | | | |
| totale f) | | | |
| g) Navi passeggeri (⁴) | | | |

(¹) Si tratta dell'elenco delle vie e dei gruppi di vie di cui all'allegato II C.

(²) Si conta separatamente ciascun passaggio di chiusa per un natante: uno stesso natante viene contato tante volte, quante volte attraversa una chiusa.

(³) La distinzione delle due prime classi di portata lorda è facoltativa.

(⁴) Questa indicazione è facoltativa.

8259

PRIMO ORIENTAMENTO PER UNA POLITICA ENERGETICA COMUNITARIA

1969, 190 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese)

Prezzo di vendita: Lit. 1.870; FB 150

È uscita, con prefazione del sig. W. Haferkamp, membro della Commissione, la relazione «Primo orientamento per una politica energetica comunitaria», trasmessa dalla Commissione al Consiglio in data 18 dicembre 1968. Il documento presenta un piano d'azione per l'attuazione di una siffatta politica: indica gli obiettivi da perseguire, propone strumenti che dovrebbero consentire di conseguirli, e illustra le principali azioni da condurre, in merito alle quali verranno prossimamente presentate al Consiglio proposte concrete e dettagliate.

Il volume contiene anche i due studi che sono serviti da base alla stesura della relazione:

- uno studio intitolato «La situazione attuale del mercato dell'energia nella Comunità», che esamina l'offerta e la domanda delle varie forme d'energia e descrive i grandi cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nella struttura delle industrie energetiche;
- un documento intitolato «Problemi fondamentali di una politica energetica comunitaria», che analizza i principali problemi dell'approvvigionamento d'energia della Comunità, come il problema della sicurezza dell'approvvigionamento e la situazione del mercato per le singole forme di energia.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

8271

**NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE**

Edizione a fogli mobili sotto copertina in plastica (d, f, j, n)

Opera di base: 1969

Prezzo di vendita: Lit. 10.000; FB 800,—

Da qualche tempo a questa parte la Commissione europea, in collaborazione con gli esperti doganali degli Stati membri, cura la preparazione di note esplicative intese a facilitare la classificazione delle merci nella «Tariffa doganale delle Comunità europee». Queste note precisano infatti, ogni volta che si rivela necessario, il contenuto delle sottovoci tariffarie, completando o modificando le note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles che riguardano solo le voci principali. Si tratta quindi di una pubblicazione di considerevole interesse per il commercio internazionale e per le amministrazioni interessate.

Poiché l'elaborazione di note esplicative di tal genere richiede molto tempo, la Commissione ritiene opportuno pubblicarle capitolo per capitolo, man mano che ne viene ultimata la redazione.

La prima parte della pubblicazione (25 capitoli) è disponibile nelle 4 lingue ufficiali della Comunità. Consta in fogli mobili contenuti in un'elegante e solida copertina rivestita di plastica nella quale vi saranno progressivamente inserite le successive «puntate». Secondo le previsioni, il volume di base sarà interamente terminato entro la fine del 1970.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

